

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N. 195 DEL 27 MARZO 2003

Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con delibera di giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- Che allo scopo di impartire disposizioni vincolanti alle quali dovranno attenersi chiunque abbia in corso l'esecuzione di opere pubbliche o private, nei comuni di prima classificazione o riclassificazione sismica del territorio della Regione Campania, operata con, delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, è stato elaborato uno schema di "Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002";

- Che con il citato regolamento vengono fornite linee di indirizzo operativo per le opere in corso ed indicata la normativa tecnica da rispettare;

- Che con deliberazione n. 334 del 31 gennaio 2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il predetto Regolamento, demandando l'emanazione dello stesso a successivo decreto del P.G.R.;

RITENUTO potersi procedere alla emanazione del Regolamento;

VISTI

- l'art. 121 comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Geologico Regionale nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore medesimo

EMANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DI APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE NEI COMUNI DICHIARATI O RICLASSIFICATI SISMICI CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 5447 DEL 7.11.2002

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di applicazione delle disposizioni vigenti a tutte le opere in corso di costruzione, ad esclusione di quelle per le quali, alla data del 18.11.2002, è dichiarata l'ultimazione delle strutture, nei comuni della Regione Campania dichiarati o riclassificati sismici con la delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, pubblicata sul Burc n.56 del 18.11.2002.

Art. 2

Denuncia opera in corso

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chiunque ha in corso una costruzione nei comuni classificati sismici per la prima volta fa denuncia di opera in corso al Settore del Genio Civile territorialmente competente, corredata da dettagliata relazione del direttore dei lavori, che attesta le opere di progetto, lo stato di avanzamento delle stesse all'attualità nonché la data di inizio dei lavori.

2. A tal fine, si intende per inizio dei lavori l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse, ad esclusione dei lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi di fondazione.

Art. 3

Norme per le costruzioni private

1. Tutte le costruzioni private soggette al presente Regolamento non conformi alle norme del D.M. Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 (G.U. n. 29 del 5/2/96), si arrestano entro i limiti previsti dalla stessa normativa.

2. Il committente, che non ha già provveduto, procede alla nomina del collaudatore statico in corso d'opera per l'esercizio delle funzioni, di cui alla legge regionale n. 9 del 7.1.1983, e ne dà comunicazione al Settore del Genio Civile territorialmente competente contestualmente alla denuncia, di cui all'articolo 2.

3. Il collaudatore statico, nel termine di trenta giorni dalla denuncia di cui al precedente comma 2, in relazione allo stato delle opere ivi denunciato, certifica al Genio Civile ed al sindaco del comune la massima altezza che l'edificio può raggiungere, nel rispetto della normativa sismica. Il termine è di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento nei comuni riclassificati.

4. I lavori possono continuare, nel rispetto della normativa tecnica precedente alla nuova classificazione sismica, sino al raggiungimento dell'altezza certificata dal collaudatore, o, nel caso in cui tale limite sia stato superato, gli stessi possono proseguire sino al completamento del piano in corso di costruzione.

5. Le strutture delle opere di cui al comma 4 sono ultimate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ultimazione delle strutture il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Settore del Genio Civile territorialmente competente e il collaudatore statico redige e trasmette allo stesso Settore del Genio Civile il collaudo dell'opera.

7. E' demandato al Settore Provinciale del Genio Civile il controllo e la verifica, anche a campione, di quanto accertato e certificato dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore statico.

8. Si applicano le disposizioni del Titolo III della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, articolo 6.

Art. 4

Norme per le opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Per le opere pubbliche, nonché per quelle di rilevante interesse pubblico e per le opere a particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, in corso di realizzazione, ad esclusione dei lotti ad autonomia strutturale già ultimati e, per gli edifici fuori terra, delle opere per le quali sono state completate le fondazioni, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, il progettista strutturale congiuntamente con il Direttore dei lavori, ai fini della prosecuzione dei lavori, verifica e certifica la compatibilità dei calcoli statici eseguiti e delle strutture realizzate e da realizzare alla normativa sismica da applicare alla nuova classificazione del territorio. Nel caso di edifici, viene altresì verificata la compatibilità dell'altezza della costruzione con i limiti previsti dalla stessa normativa,

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono rilevante interesse pubblico le seguenti opere: sedi delle Prefetture, sedi comunali nonché uffici e servizi tecnici dei comuni ed altri enti elettivi, caserme dei Vigili del Fuoco e caserme delle Forze dell'Ordine, ospedali, case di cura e altri presidi sanitari, impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni, edifici in cui trovano allocazione impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico o idrico, eventuali altri edifici specificati nei piani di protezione civile.

3. Ai fini del presente Regolamento si definiscono a particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso le seguenti opere: scuole ed università, luoghi di culto, stazioni ferroviarie e tranviarie, auto stazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittime, locali di spettacolo, di intrattenimento, di riunione, edifici prevalentemente destinati ad esposizione o vendita all'ingrosso o dettaglio, costruzioni turistiche destinate alla ricettività ed alla ristorazione, impianti per spettacoli sportivi, dighe e sbarramenti di vario tipo, ponti stradali o ferroviari, grandi serbatoi di stoccaggio.

4. Nel caso in cui la verifica, di cui al comma 1, accerti la non compatibilità con le norme di cui al DM Lavori Pubblici 16/1/96, il certificato, di cui al comma 1, prescrive gli interventi necessari per la prosecuzione delle opere nel rispetto della normativa.

6. Il certificato di compatibilità, di cui al comma 1, con i relativi atti tecnici di supporto, viene trasmesso al Settore del Genio Civile territorialmente competente, al fine della prosecuzione delle opere.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Burc della Regione Campania.

27 marzo 2003

Bassolino